

Contenzioso. I chiarimenti della circolare 140/16 dell'Istituto nei casi di definizione agevolata della pretesa post-accertamento

Il fisco taglia il conto con l'Inps

Dall'adesione alla mediazione, l'effetto delle forme deflattive sui contributi dovuti

PAGINA A CURA DI

Laura Ambrosi**Sara Mecca**

■ Gli atti impositivi delle Entrate possono avere ripercussioni anche sui contributi previdenziali che spettano all'Inps sul maggior reddito accertato o definito dal contribuente. L'iter d'adesione e gli importi da versare, però, cambiano in base al tipo di procedimento.

Il fisco può rettificare il reddito dichiarato attraverso controlli formali o sostanziali: se emerge una maggiore base imponibile rilevante anche ai fini previdenziali, l'ufficio richiede il pagamento dei contributi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps. E in caso di mancato pagamento, l'Istituto procede all'iscrizione a ruolo, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia. Non è tuttavia raro che la pretesa iniziale venga ridimensionata in sede di contraddittorio, ovvero per decisione del giudice tributario: in quest'ipotesi, i contributi dovranno essere ricalcolati.

Con la circolare 140/2016, l'Inps ha chiarito gli effetti e le modalità di recupero di tali contributi nel caso in cui, dopo aver ricevuto un accertamento, il contribuente si avvalga degli istituti per favorire la definizione agevolata della pretesa.

■ **Acquiescenza.** Quando hanno risvolti anche ai fini previdenziali, gli avvisi contengono il calcolo dei maggiori contributi: se si

decide di prestare acquiescenza si dovrà versare, entro il termine per proporre ricorso, le somme dovute sia per la maggiore imposta accertata, sia per i contributi previdenziali calcolati sul reddito. Su questi ultimi non sono dovuti sanzioni e interessi.

■ **Accertamento con adesione.** Durante il contraddittorio avviato per l'accertamento con adesione, contribuente e ufficio potrebbero rideterminare il maggior reddito alla luce di nuovi elementi difensivi. Anche qui, i contributi andranno ricalcolati sulla base imponibile ridefinita e non saranno applicati sanzioni e interessi.

La liquidazione dei contributi dovuti sarà a cura dell'Agenzia, che provvederà insieme al calcolo delle nuove imposte. In sede di adesione, il contribuente potrebbe anche chiedere - in base al nuovo articolo 4, comma 4, del Dpr 600/73 - il riconoscimento delle perdite pregresse (maturate in periodi precedenti a quello oggetto di accertamento e non usate), per cui l'imponibile potrebbe anche azzerarsi. Sebbene la circolare Inps non affronti tale ipotesi, si può ritenere che, se la maggior base imponibile accertata viene azzerata grazie alla compensazione con le perdite, i contributi non siano dovuti.

■ **Mediazione.** Se viene raggiunto un accordo tra fisco e contribuente in sede di reclamo/mediazione, con conseguente ride-

terminazione della contestazione, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un atto che contiene l'indicazione degli importi dovuti. L'Agenzia liquida anche i contributi previdenziali su cui non si applicano interessi e sanzioni. La sede Inps territorialmente competente, ricevuta la notizia della sottoscrizione della mediazione, acquisirà in tempi rapidi l'accertamento di maggior imponibile ridefinito nell'accordo, laddove non ancora inserito.

In ogni caso, per tutti questi istituti deflattivi, il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione o ratealmente anche i contributi Inps. In caso di mancato versamento anche di una sola rata successiva alla prima, si perde però il beneficio e l'Inps provvederà a emettere avviso di addebito dell'intero importo residuo, con sanzioni e interessi.

■ **Conciliazione.** Si tratta di un istituto che consente la definizione di una lite già avviata davanti al giudice tributario. Poiché entro il termine per proporre ricorso il contribuente non ha versato le somme pretese, l'ufficio è tenuto a informare l'ente previdenziale, che emetterà un avviso di addebito per la pretesa di propria competenza. Se, nelle more del processo, contribuente e fisco raggiungessero un accordo, i contributi dovranno essere ricalcolati. Ma, a differenza degli altri istituti deflattivi, non è prevista l'esclusione di sanzioni e interessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le strade possibili

IL RICORSO AL GIUDICE

L'agenzia delle Entrate notifica l'accertamento con cui determina le somme dovute a titolo di maggiori imposte e contributi previdenziali. In caso di mancato pagamento, l'Inps procede all'iscrizione a ruolo, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione

finanziaria. Entro 60 giorni, contro l'accertamento il contribuente può presentare ricorso in commissione tributaria provinciale, per le imposte e le relative sanzioni. I contributi previdenziali vanno impugnati davanti al tribunale del lavoro

ACQUIESCENZA

Il contribuente può decidere di prestare acquiescenza all'accertamento versando, entro il termine stabilito per proporre ricorso, le somme dovute sia per la maggiore

imposta accertata, sia per i contributi previdenziali calcolati sul reddito. In questa circostanza, non sono dovuti sanzioni e interessi solo per la parte previdenziale

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il maggior reddito dovuto dal contribuente potrebbe essere rideterminato dall'ufficio in seguito all'accertamento con adesione. Anche in questo caso, i contributi previdenziali dovranno essere ricalcolati sulla nuova base imponibile definita e non saranno applicati sanzioni e

interessi. Se la maggior base imponibile accertata viene annullata integralmente, per effetto di un'eventuale compensazione con perdite pregresse richiesta dal contribuente, è verosimile che i contributi previdenziali non siano dovuti

MEDIAZIONE

Nel caso venga raggiunto un accordo tra fisco e contribuente in sede di reclamo/mediazione, con conseguente rideterminazione della contestazione, l'agenzia delle

Entrate procede a liquidare anche i contributi previdenziali, su cui non si applicano interessi e sanzioni, dandone tempestiva comunicazione alla sede Inps competente

CONCILIAZIONE

Contribuente e fisco possono raggiungere un accordo in sede contenziosa, nel quale devono essere analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

I contributi previdenziali dovranno essere ricalcolati sulla nuova base imponibile definita. Ma in questa ipotesi sono comunque dovuti sia le sanzioni che gli interessi